

**DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2019**

**185/2019/S/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.  
E CHIUSURA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1065<sup>a</sup> riunione del 21 maggio 2019

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i., recante "Testo Integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (Testo integrato delle connessioni attive - di seguito: TICA);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel del 23 dicembre 2015, recante "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (TIT) e s.m.i. (di seguito: TIT);
- l'Allegato A alla deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, recante integrazioni del Testo integrato *unbundling* contabile (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 174/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 174/2017/E/eel);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;

- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2019, 45/2019/S/eel (di seguito: deliberazione 45/2019/S/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 28 settembre 2017, DSAI/40/2017/eel (di seguito: determinazione DSAI/40/2017/eel).

**FATTO:**

1. Le condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche degli impianti di produzione di energia elettrica sono definite dal TICA.
2. Al momento dell’accettazione (da parte di un produttore) di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica, il gestore della rete considera “prenotata”, sulla propria rete, la capacità (espressa in potenza) richiesta dal produttore (art. 33 del TICA); detto impegno della capacità di rete è considerato “virtuale” finché l’impianto di produzione non viene realizzato ed attivato, in quanto, fino all’entrata in esercizio dell’impianto, la capacità di rete è occupata ma non fisicamente utilizzata.
3. L’impegno “virtuale” della rete ad una certa data condiziona l’erogazione del servizio di connessione agli altri utenti che richiedono una connessione alla rete successivamente a tale data, potendo comportare – in caso di numerose richieste di accesso alla rete – l’emissione di preventivi di connessione che richiedono la realizzazione di opere di rete sempre più complesse, fino a divenire un fattore decisivo, anche in termini di convenienza, per la realizzazione di un impianto di produzione.
4. L’Autorità ha, pertanto, introdotto nel TICA disposizioni finalizzate a contenere l’impegno “virtuale” della capacità di rete, ponendo in capo ai soggetti richiedenti la connessione e al gestore di rete, una serie di obblighi.
5. In particolare, con riferimento alle connessioni degli impianti di produzione alle reti in bassa e media tensione, il TICA dispone che:
  - il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento del preventivo da parte del richiedente (art. 7, comma 2); entro detto termine, pertanto, il preventivo deve essere accettato dal richiedente, pena la sua decadenza (art. 7, comma 5);
  - entro 60 giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, o entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ovvero del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo; in caso di mancato invio di tale dichiarazione nei predetti termini, il gestore di rete sollecita il richiedente e, qualora

quest'ultimo non provveda nei successivi 30 giorni lavorativi, il preventivo decade (art. 9, commi 3 e 5).

6. Inoltre, il TICA dispone che, entro 12 mesi, in caso di connessioni in bassa e media tensione, ovvero entro 18 mesi, in caso di connessioni in alta e altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente deve iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione ed inviare al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori o il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori indicandone la causa (art. 31, comma 1); in caso di mancato invio di tale dichiarazione nei predetti termini, il gestore di rete sollecita il richiedente e, qualora quest'ultimo non provveda nei successivi 30 giorni lavorativi, il preventivo decade (art. 31, comma 3).
7. Con la deliberazione 174/2017/E/eel, l'Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti del gestore della rete di distribuzione di energia elettrica e-distribuzione S.p.a. (di seguito: e-distribuzione o società), al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del TICA relative alla gestione delle pratiche di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riguardo alle disposizioni finalizzate a contenere l'impegno della capacità delle reti di distribuzione, per effetto dell'accettazione dei preventivi per la connessione a cui non fa seguito l'effettiva realizzazione e connessione dell'impianto di produzione (c.d. "saturazione virtuale" delle reti elettriche), nonché per acquisire ed approfondire dati ed informazioni inerenti il problema della saturazione virtuale della rete elettrica in Puglia e Basilicata.
8. In attuazione di ciò, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 3, 4, 5 e 6 aprile 2017, una verifica ispettiva presso la sede della distribuzione territoriale competente per la gestione della rete elettrica in Puglia e Basilicata di e-distribuzione. In particolare, nel corso della visita ispettiva, sono state esaminate 130 pratiche di connessione alla rete in media tensione relative alla rete di distribuzione territoriale della Basilicata, come precisate nel punto 2.1 della *check list* ispettiva.
9. L'esame della documentazione acquisita ha evidenziato che e-distribuzione in 58 delle predette 130 pratiche di connessione esaminate, non avrebbe rispettato le disposizioni del TICA volte ad evitare un'ingiustificata prenotazione della capacità di rete, segnatamente:
  - a) in 26 pratiche (codici T0572358, T0567491, T0634094, T0606301, 105209666, 110546869, 109722858, T0657551, T0491315, T0657535, T0660069, T0660087, T0636782, T0636783, T0636784, T0636785, T0681848, T0695983, T0695992, T0668397, 71683998, T0572303, T0610515, T0635400, T0635468, T0646473) non risulta avere osservato l'art. 7, comma 2, del TICA, in quanto, invece di considerare non più valido il preventivo inviato al richiedente trascorsi inutilmente 45 giorni lavorativi dalla sua ricezione da parte del produttore senza alcuna accettazione da parte di questi, avrebbe atteso molti mesi, spesso anche anni, prima di procedere

- all'annullamento della pratica e della prenotazione della relativa capacità sulla rete (Allegati 4, 5, 6 e 7 alla *check list* della verifica ispettiva);
- b) in 5 pratiche (codici T0572283, T0658777, T0658786, T0659110, T0572347) non risulta avere osservato l'art. 9, commi 3 e 5, del TICA, avendo inviato con notevole ritardo – di molti mesi, e in alcuni casi di anni – o omesso di inviare il sollecito previsto dal TICA in caso di mancata trasmissione da parte del produttore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, così prolungando ingiustificatamente la validità del preventivo e la relativa prenotazione di capacità sulla rete (Allegati 4 e 7 alla *check list* della verifica ispettiva);
- c) in 27 pratiche (codici T0551227, T0625237, T0028532, T0029394, T0572283, T0355117, 15485, T0036666, T0036864, T0146330, T0047718, 70304247, T0061421, T0068276, T0071644, T0071690, T0071698, T0071699, T0087068, T0039884, T0081579, T0084996, T0056990, T0057210, T0058534, T0059257, T0060359) non risulta avere osservato l'art. 31, comma 3, del TICA, avendo inviato con notevole ritardo – di molti mesi, e nella maggior parte dei casi di anni – o omesso di inviare il sollecito previsto dal TICA in caso di mancata trasmissione, da parte del produttore, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o la causa del mancato rispetto dei termini per l'inizio di detti lavori, così prolungando, anche in questi casi, ingiustificatamente la validità del preventivo e la relativa prenotazione di capacità sulla rete (Allegati 4, 5, 7 e 8 alla *check list* della verifica ispettiva).
10. A fronte di quanto sopra, con determinazione DSAI/40/2017/eel è stato avviato, nei confronti di e-distribuzione, un procedimento per l'accertamento delle violazioni in materia di connessione alle reti di impianti di produzione di energia elettrica e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
11. Con nota 13 ottobre 2017 (acquisita con prot. Autorità 33454), la Eurogreen S.r.l, la ditta individuale Cucci Carlo, la Immobiliare 2003 S.r.l. e la ditta individuale Mele Claudio hanno presentato istanza di partecipazione al procedimento, conferendo pieno mandato al sig. Erminio Guarini ad agire in loro nome e per conto.
12. In data 27 ottobre 2017, e-distribuzione ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 35598 del 31 ottobre 2017), relativa alle predette contestazioni.
13. Nel mese di gennaio 2019 e-distribuzione ha presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un'integrazione alla proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 1461 del 21 gennaio 2019 e con prot. Autorità 2265 del 30 gennaio 2019), in risposta alla richiesta di

- chiarimenti e precisazioni inviata dal Responsabile del procedimento con nota 21 dicembre 2018 (prot. Autorità 36406).
14. Nella proposta di impegni, per come risultante dalla nota del 21 gennaio 2019 (acquisita con prot. Autorità 1461), e-distribuzione ha dichiarato (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la determinazione DSAI/40/2017/eel è cessata; segnatamente, la società ha comprovato che, con riferimento alle 57 pratiche di connessione alla rete in media tensione, oggetto di contestazione (la pratica T0572283 è infatti oggetto di una duplice contestazione *sub b)* e *sub c)*), per 55 pratiche si è provveduto all'annullamento, per una pratica è stata attivata la connessione e per un'altra il produttore sta regolarmente ottemperando all'obbligo dell'invio semestrale della dichiarazione sostitutiva di notorietà recante l'aggiornamento dello stato di avanzamento dell'*iter* per la connessione (art. 31, comma 2, del TICA).
15. Inoltre, con la medesima dichiarazione sostitutiva e-distribuzione ha altresì comprovato di avere annullato tutte le pratiche di connessione per le quali, alla data del 1 dicembre 2018: a) il preventivo di connessione non risultava accettato entro il termine di 45 giorni lavorativi (art. 7 del TICA); b) risultava decorso inutilmente sia il termine di 60 (per le connessioni in BT) o di 90 giorni (per quelle in MT) lavorativi per l'invio da parte del produttore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio del procedimento autorizzativo, sia il termine di 30 giorni lavorativi dall'invio del relativo sollecito da parte del gestore (art. 9 del TICA); c) risultava decorso inutilmente sia il termine di 12 (per le connessioni in BT e in MT) o 18 mesi (per quelle in AT o in AAT) per l'invio da parte del produttore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o le relative cause ostative e, in caso di sussistenza delle suddette cause ostative, dell'ulteriore termine di 6 mesi per l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'aggiornamento dello stato di avanzamento dell'*iter* per la connessione, sia il termine di 30 giorni lavorativi dall'invio del relativo sollecito da parte del gestore (art. 31 del TICA).
16. La proposta presentata da e-distribuzione reca i seguenti otto impegni:
- Impegno n. 1  
Versamento di una penalità a favore del sistema e segnatamente della componente tariffaria A<sub>sos</sub>, in relazione alle pratiche di connessione per cui l'Autorità ha riscontrato, nell'ambito del procedimento in oggetto, la violazione degli artt. 7, 9 e 31 del TICA.
- Impegno n. 2  
Previsione di un termine massimo pari a 5 giorni lavorativi per l'invio, da parte di e-distribuzione al richiedente, del sollecito nei casi di mancato invio della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio dell'*iter* autorizzativo e dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o delle cause di mancato inizio di tali lavori (artt. 9 e 31 del TICA) e versamento di una

penalità a favore del sistema e segnatamente della componente tariffaria  $A_{\text{sos}}$  in caso di mancato rispetto di tale termine.

Impegno n. 3

Invio da parte di e-distribuzione di un sollecito al richiedente in caso di mancato invio da parte di quest'ultimo degli aggiornamenti sugli avanzamenti del procedimento autorizzativo (art. 9, commi 3, 5 e 8, del TICA) e di una richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione competente in caso di mancato riscontro da parte del richiedente al predetto sollecito.

Impegno n. 4

Invio da parte di e-distribuzione di un sollecito al richiedente in caso di mancato invio da parte di quest'ultimo del cronoprogramma sullo stato dei lavori di realizzazione dell'impianto (art. 10, comma 5, del TICA) e di una richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione competente in caso di mancato riscontro da parte del richiedente al predetto sollecito. Monitoraggio della scadenza dei termini di validità del provvedimento autorizzativo e, in assenza della comunicazione di fine lavori, invio di una richiesta di informazioni al produttore e alla pubblica amministrazione competente.

Impegno n. 5

Integrazione della rappresentazione grafica delle aree critiche di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), del TICA, con l'aggiornamento mensile del grado di saturazione della rete a livello delle singole cabine primarie (CP).

Impegno n. 6

Integrazione del portale produttori con nuove funzionalità relative al *tracking* della singola pratica di connessione.

Impegno n. 7

Formazione del personale di e-distribuzione – sia attraverso moduli *on line* che attraverso sessioni in aula - sulle nuove misure introdotte con i presenti impegni al fine di contenere la saturazione virtuale della rete.

Impegno n. 8

Segnalazione alla competente funzione di audit di e-distribuzione di gravi violazioni delle disposizioni del TICA volte a contenere la saturazione virtuale della rete.

19. Con la deliberazione 45/2019/S/eel, l'Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2013/E/com, la proposta di impegni presentata da e-distribuzione, come risultante dalle note 18 e 29 gennaio 2019 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 1461 del 21 gennaio 2019 e 2265 del 30 gennaio 2019) e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito *internet*.
20. A seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Autorità in data 19 febbraio 2019, non sono pervenute osservazioni alla proposta di impegni presentata da e-distribuzione.

#### VALUTAZIONE GIURIDICA:

21. L'Autorità procede alla valutazione degli impegni presentati dall' esercente.
22. In primo luogo, nella citata proposta di impegni del 21 gennaio 2019, e-distribuzione ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lett. b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la determinazione DSAI/40/2017/eel è cessata.
23. In particolare, la società ha dichiarato e comprovato, con riferimento alle 57 pratiche di connessione alla rete in media tensione, oggetto di contestazione, per 55 pratiche di aver provveduto all'annullamento, per una pratica di aver attivato la connessione e per un'altra che il produttore sta regolarmente ottemperando all'obbligo dell'invio semestrale della dichiarazione sostitutiva di notorietà recante l'aggiornamento dello stato di avanzamento dell'*iter* per la connessione. Inoltre, e-distribuzione ha dimostrato di avere annullato tutte le pratiche di connessione (relative a tutta la rete elettrica nazionale gestita da e-distribuzione, e non solo quelle relative alla rete elettrica in Puglia e Basilicata oggetto di contestazione) per le quali, alla data del 1 dicembre 2018, risultavano scaduti i relativi termini di validità previsti dalla regolazione.
24. L'impegno n. 1, consistente nel versamento – in relazione alle pratiche di connessione interessate dalle contestazioni – di una penalità a favore del sistema e segnatamente della componente tariffaria  $A_{sos}$ , concorre a garantire una remunerazione certa per l'energia prodotta da fonti rinnovabili e a ridurre l'impatto sulla bolletta dei clienti finali dei costi necessari per le agevolazioni previste dall'Autorità per l'allacciamento alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
25. L'impegno n. 2, relativo alla previsione di un termine massimo pari a 5 giorni lavorativi per l'invio, da parte di e-distribuzione al richiedente, del sollecito nei casi di mancato invio della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio del procedimento autorizzativo e dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o delle cause di mancato inizio di tali lavori (artt. 9 e 31 del TICA) e il versamento di una penalità a favore del sistema e segnatamente della componente tariffaria  $A_{sos}$ , in caso di mancato rispetto di tale termine, ha lo scopo di rendere ancora più efficace il ruolo attivo di e-distribuzione nella gestione della pratica di connessione. In particolare, tale impegno dovrebbe garantire un intervento tempestivo di e-distribuzione volto a sollecitare l'inoltro della documentazione necessaria per la prosecuzione dell'*iter* di connessione e idoneo a contenere, in ultima analisi, il fenomeno della saturazione virtuale della rete. Inoltre, la previsione di una penalità in caso di mancato rispetto del suddetto termine, completa il quadro di misure volte a incentivare il ruolo proattivo del gestore di rete.
26. L'impegno n. 3, inerente all'invio da parte di e-distribuzione di un sollecito al richiedente in caso di mancato invio da parte di quest'ultimo degli aggiornamenti sugli avanzamenti del procedimento autorizzativo (art. 9, commi 3, 5 e 8, del TICA) e di una richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione

competente in caso di mancato riscontro da parte del richiedente al predetto sollecito, contribuisce a configurare ulteriormente il ruolo di e-distribuzione in termini di proattività nella gestione della pratica di connessione, prevedendo un intervento sollecitatorio del gestore di rete laddove il richiedente non adempia all'obbligo previsto dal TICA di attestare l'effettivo stato di avanzamento dell'*iter* autorizzativo.

27. L'impegno n. 4, relativo all'invio da parte di e-distribuzione di un sollecito al richiedente in caso di mancato invio da parte di quest'ultimo del cronoprogramma sullo stato dei lavori di realizzazione dell'impianto (art. 10, comma 5, del TICA) e di una richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione competente in caso di mancato riscontro da parte del richiedente al predetto sollecito, consente di valorizzare il ruolo strategico del distributore al fine di evitare la giacenza di pratiche di connessione relative a progetti abbandonati. Ciò attraverso un puntuale monitoraggio dell'evoluzione delle pratiche di connessione con particolare riferimento all'avanzamento dello stato dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e alla scadenza dei relativi titoli autorizzativi.
28. L'impegno n. 5, consistente nell'integrazione della rappresentazione grafica delle aree critiche di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), del TICA, attraverso l'aggiornamento mensile del grado di saturazione della rete a livello delle singole cabine primarie, ha la finalità di rendere accessibile a tutti i produttori, per mezzo del sito *web*, informazioni aggiuntive sulla saturazione della rete di e-distribuzione; tale impegno permetterebbe, pertanto, di favorire iniziative di connessione in aree distanti da quelle caratterizzate dalla presenza di cabine primarie sature, evitando al contempo la realizzazione di soluzioni onerose per il sistema.
29. L'impegno n. 6, inerente all'integrazione del portale produttori con nuove funzionalità relative al *tracking* della singola pratica di connessione, mira ad assicurare un migliore supporto ed una maggiore trasparenza a favore dei soggetti interessati al procedimento di connessione, agevolandoli anche nel caso in cui sia venuto meno il suddetto interesse.
30. L'impegno n. 7, avente ad oggetto la formazione del personale di e-distribuzione sulle nuove misure introdotte con i presenti impegni al fine di contenere la saturazione virtuale della rete, ha lo scopo di preparare in maniera puntuale il personale tecnico della società sulle attività necessarie in relazione agli impegni, al fine di agire tempestivamente nella gestione e nell'annullamento delle pratiche di connessione.
31. L'impegno n. 8, relativo alla segnalazione alla competente funzione di *audit* di gravi violazioni delle disposizioni del TICA volte a contenere la saturazione virtuale della rete, consente un maggiore presidio sull'attività svolta dal personale incaricato, al fine di garantire il rispetto delle previsioni (di cui al TICA e ai presenti impegni) dirette a limitare/evitare – attraverso il ruolo attivo del distributore – la saturazione virtuale della rete.
32. Per le suesposte ragioni, l'Autorità ritiene che gli impegni presentati dalla società – quali risultanti dalle note 18 e 29 gennaio 2019 (acquisite rispettivamente con

- prot. Autorità 1461 del 21 gennaio 2019 e 2265 del 30 gennaio 2019) – facenti parte integrante del presente provvedimento, siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nel procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/40/2017/eel e, pertanto, ne dispone l'obbligatorietà nei confronti di e-distribuzione.
33. Al fine della valutazione positiva degli impegni di cui sopra, l'Autorità ritiene necessario che la società comunichi i costi effettivamente sostenuti per adempiere a ciascuno degli impegni assunti e dia, altresì, separata evidenza contabile degli stessi costi nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC. Ciò anche al fine di consentire le corrette determinazioni, da parte dell'Autorità, in tema di riconoscimento tariffario, non potendo i costi sopportati dall'impresa per l'attuazione degli impegni essere annoverati tra quelli che concorrono alla determinazione dell'ammontare dei costi riconosciuti.
34. Per le suesposte ragioni e in considerazione della mancata presentazione di osservazioni da parte di terzi alla proposta di impegni di e-distribuzione, l'Autorità ritiene che si possa chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/40/2017/eel nei confronti della medesima società, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

### **DELIBERA**

1. di approvare e rendere obbligatori, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, nei confronti di e-distribuzione S.p.A., gli impegni presentati dalla stessa, come risultanti dalle note 18 e 29 gennaio 2019 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 1461 del 21 gennaio 2019 e 2265 del 30 gennaio 2019) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/40/2017/eel;
2. di prevedere che i predetti impegni vengano attuati osservando le seguenti tempistiche: a) con riferimento all'impegno n. 1, il versamento della penalità, a favore del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art. 50 del TIT, sarà effettuato, in unica soluzione, entro 45 giorni dalla notifica della presente deliberazione secondo modalità definite dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA); b) con riferimento agli impegni nn. 2, 3, 4, 5 e 6 le relative iniziative saranno assunte entro sei mesi dalla notifica della presente deliberazione e saranno attuate a tempo indeterminato; c) con riferimento all'impegno 7, la formazione del personale di e-distribuzione sulle nuove misure introdotte con i presenti impegni sarà completata entro sei mesi dalla notifica della presente deliberazione ed assunta a tempo indeterminato con riferimento alla formazione *on line*; d) con riferimento all'impegno 8, l'iniziativa, sarà

- implementata decorsi tre mesi dalla notifica della presente deliberazione ed attuata a tempo indeterminato;
3. di prevedere che e-distribuzione S.p.a. comunichi, nei termini di cui al successivo punto 5, i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione di ciascuno degli impegni approvati con la presente deliberazione e i periodi temporali del loro sostenimento, dandone evidenza contabile nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC;
  4. di chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/40/2017/com nei confronti di e-distribuzione S.p.a., ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
  5. di ordinare a e-distribuzione S.p.a. di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'attuazione degli impegni nn. 1, 5, 6, 7 e 8 entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze previste e riportate nel precedente punto 2 e degli impegni nn. 2, 3 e 4 entro 30 (trenta) giorni dall'invio dei solleciti ai richiedenti e delle richieste di informazioni alle pubbliche amministrazioni competenti;
  6. di ordinare a e-distribuzione S.p.a., con riferimento all'impegno n. 2, di trasmettere alla CSEA (secondo modalità e tempi dalla stessa definiti) e per conoscenza all'Autorità, una comunicazione annuale contenente il dettaglio delle pratiche di connessione per le quali il sollecito è stato inviato in ritardo. La suddetta comunicazione dovrà contenere: a) i dati identificativi del richiedente la connessione ed il numero identificativo della pratica; b) la data entro cui avrebbe dovuto essere inviato il sollecito; c) la data di effettivo invio del sollecito; d) l'importo complessivo da versare a titolo di penalità. Quest'ultima, quindi, dovrà essere corrisposta a favore del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art. 50 del TIT, secondo modalità stabilite da CSEA, entro 30 giorni dal termine fissato per l'invio della comunicazione annuale;
  7. di avvisare che, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 20 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
  8. di notificare il presente atto a e-distribuzione S.p.a. (P. Iva 05779711000) mediante PEC all'indirizzo [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it), a CSEA mediante PEC all'indirizzo [csea@pec.csea.it](mailto:csea@pec.csea.it) e al signor Erminio Guarini, in qualità di partecipante al procedimento, mediante PEC all'indirizzo [ermioguarini@legalmail.it](mailto:ermioguarini@legalmail.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

21 maggio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*